

Aggiornamento normativo Bancario, finanziario e assicurativo

n. 539 / 2024

Banche, SIM, SGR e altri intermediari
finanziari

I. Normativa europea

- ✓ **MiCAR**: EBA pubblica alcuni Final Report di RTS e ITS

II. Normativa italiana

- ✓ **Circolare 288**: in consultazione le modifiche della Banca d'Italia su rischio di credito di controparte e rischio di mercato

Imprese di assicurazione

III. Normativa italiana

- ✓ **AML**: in Gazzetta Ufficiale pubblica il Provvedimento IVASS 144/2024

Banche, SIM, SGR e altri intermediari finanziari

I. Normativa europea

✓ MICAR: EBA PUBBLICA ALCUNI FINAL REPORT DI RTS E ITS

Il 13 giugno 2024, l'EBA ha pubblicato il pacchetto di norme tecniche e orientamenti ai sensi del Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR) su questioni prudenziali, in particolare sui fondi propri, sui requisiti di liquidità e sui piani di risanamento.

Il pacchetto dell'EBA comprende:

- [Final report dei progetti di norme tecniche di regolamentazione](#) (RTS) che specificano l'adeguamento dei requisiti di fondi propri e le caratteristiche minime dei programmi di prove di stress degli emittenti di asset-referenced tokens (ART) e di e-money tokens (EMT) soggetti a tali requisiti. Gli RTS specificano: i) i criteri per la valutazione del "grado di rischio più elevato", ii) la procedura per le autorità competenti per determinare il periodo di tempo ritenuto appropriato per gli emittenti per aumentare l'importo dei fondi propri ai requisiti di fondi propri più elevati e le misure da adottare per assicurare il rispetto tempestivo di tali requisiti e iii) una serie minima di requisiti per gli emittenti per la progettazione e l'attuazione dei loro programmi di prove di stress;
- [Final report del progetto di RTS](#) che specifica la procedura e i tempi per l'adeguamento da parte di un emittente dell'importo dei fondi propri al 3% dell'importo medio della riserva di attività quando l'emittente in questione emette un ART o un EMT classificato come "significativo";
- [Final report del progetto di RTS](#) che specifica ulteriormente i requisiti di liquidità della riserva di attività. Gli RTS stabiliscono specifiche percentuali minime della riserva di attività in base alle scadenze giornaliere e settimanali. Stabiliscono inoltre l'ammontare minimo dei depositi in ciascuna valuta ufficiale di riferimento. Inoltre, prevedono tecniche complessive di gestione della liquidità per ricercare un minimo di affidabilità creditizia, di solidità della liquidità e di diversificazione delle controparti dei depositi bancari nella riserva di attività, nonché per assicurare un minimo di sovracollateralizzazione e ricercare una correlazione tra la riserva di attività e le attività di riferimento;
- [Final report del progetto di RTS](#) per specificare gli strumenti finanziari altamente liquidi con rischio di mercato, rischio di credito e rischio di concentrazione minimi. Gli stabiliscono che le attività liquide di più alta qualità nel liquidity coverage ratio (LCR) sono strumenti finanziari altamente liquidi ammissibili. Allo stesso tempo, nel caso di ART che fanno riferimento ad attività diverse dalle valute ufficiali, gli strumenti finanziari che seguono il valore delle attività a cui fa riferimento il token o i derivati ad esse collegati sono considerati idonei come strumenti finanziari altamente liquidi. Inoltre, il progetto di RTS stabilisce i limiti di concentrazione degli strumenti finanziari altamente liquidi per emittente;
- [Final report del progetto di RTS](#) per specificare il contenuto minimo della politica e delle procedure di gestione della liquidità. Gli RTS prevedono procedure per l'identificazione, la misurazione e la gestione del rischio di liquidità, una politica di emergenza e strumenti di attenuazione, nonché aspetti minimi delle prove di stress sulla liquidità;
- [Final report del progetto di Orientamenti](#) sui piani di risanamento che specificano il formato e il contenuto del piano di risanamento che gli emittenti devono sviluppare e mantenere. Tenendo conto del feedback ricevuto durante il periodo di consultazione, le linee guida specificano ulteriormente il contenuto del piano di comunicazione e divulgazione. Sono state inoltre apportate alcune modifiche mirate per snellire la formulazione e fornire ulteriore chiarezza, tra l'altro aggiungendo nuove definizioni e introducendo un nuovo paragrafo per chiarire che qualsiasi disposizione relativa a determinati requisiti applicabili alla riserva di attività (ad esempio, alcuni indicatori e

scenari del piano di risanamento) non si applicano agli emittenti di EMT che non sono soggetti a detenere una riserva di attività in conformità al MiCAR.

II. Normativa italiana

- ✓ CIRCOLARE 288: IN CONSULTAZIONE LE MODIFICHE DELLA BANCA D'ITALIA SU RISCHIO DI CREDITO DI CONTROPARTE E RISCHIO DI MERCATO

In data 13 giugno 2024, la Banca d'Italia ha posto in [consultazione](#) delle [proposte di modifica](#) al Titolo IV, Capitolo 9 della Circolare 288/2015 (Circolare 288) in materia di rischio di credito di controparte e rischio di mercato per gli intermediari finanziari iscritti nell'Albo di cui all'art. 106 del TUB.

Le modifiche sono volte ad estendere agli intermediari finanziari le previsioni di cui al Regolamento (UE) 575/2013 (CRR) in materia di rischio di credito di controparte e rischio di mercato

Il termine ultimo per l'invio di commenti e osservazioni è fissato al 12 agosto 2024.

Imprese di assicurazione

III. Normativa italiana

✓ AML: IN GAZZETTA UFFICIALE PUBBLICA IL PROVVEDIMENTO IVASS 144/2024

In data 14 giugno 2024, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il [Provvedimento IVASS 144/2024](#) recante modifiche e integrazioni al Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019 recante disposizioni attuative volte a prevenire l'utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 231/2007.

Le modifiche più significative al Regolamento IVASS n. 44/2019 apportate dal Provvedimento in materia AML sono le seguenti:

- è stato introdotto l'esponente responsabile per l'AML nel consiglio di amministrazione e ne sono stati individuati i compiti;
- relativamente alla funzione AML:
 - o è stata introdotta la disciplina dei rapporti tra il titolare della funzione antiriciclaggio e l'esponente responsabile per l'antiriciclaggio;
 - o è stato inserito l'obbligo di consultare la funzione antiriciclaggio nei casi in cui l'apertura o la prosecuzione di un rapporto continuativo con un cliente a rischio elevato sia sottoposta per legge all'approvazione di un alto dirigente;
- per quanto riguarda le esternalizzazioni relative alla funzione AML, queste possono avere a oggetto esclusivamente i compiti della funzione antiriciclaggio, mentre il responsabile dev'essere individuato internamente alla società e svolgere i compiti di monitoraggio e controllo sulle attività esternalizzate.
- per quanto riguarda i Gruppi:
 - o dovrà essere individuato un Consigliere responsabile per l'antiriciclaggio di gruppo tra i componenti dell'organo con funzione di gestione dell'ultima società controllante italiana;
 - o dovranno essere specificati i suoi compiti, che includono necessariamente:
 - il coordinamento tra le funzioni antiriciclaggio delle singole componenti del gruppo;
 - la redazione di una autovalutazione dei rischi a livello di gruppo e la presentazione agli organi dell'ultima controllante italiana di una relazione annuale
 - l'elaborazione di procedure, standard e metodologie a livello di gruppo;
 - o dovranno essere definite procedure di controllo a livello di gruppo.

Il Provvedimento entra in vigore il 15 giugno 2024.